



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

06861-26

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -
Vittorio Pazienza
Stefano Corbetta - Relatore -
Emanuela Gai
Giovanni Giorgianni

Sent. n.

52

UP - 14/01/2026

R.G.N. 31078/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████ nato a ██████ il ██████

avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. ██████████ del foro di Grosseto, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori dell'imputato, avv. ██████████ e avv. ██████████
entrambi del foro Pistoia, che insistono per l'accoglimento del ricorso.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la personalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Ilana N. N.

2

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Pistoia all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Firenze, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto a quattro anni di reclusione la pena inflitta confronti di [REDACTED] nel resto confermando la pronuncia impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 609-*octies* cod. pen.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

2.1. Con un primo motivo, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa con erronea applicazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Espongono i difensori, in primo luogo, che la motivazione sarebbe contraddittoria perché la Corte di merito ha assunto alcuni fatti (la condizione di ottundimento, lo *shock*, la *rape trauma syndrome*, la tesi dell'agguato, la mancanza del consenso) come dimostrati, senza tuttavia adeguate evidenze. Rappresentano i difensori che la prova dello stato di ottundimento si basa unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, acriticamente riportate in sentenza, la quale non ha tenuto conto della consulenza della dott.ssa [REDACTED] secondo cui lo stato confusionale della ragazza è incompatibile con la sua capacità di riferire un ricordo dettagliato delle diverse fasi della serata, nonché con le dichiarazioni resi da alcuni testi, indicate nel ricorso, che restituiscono l'immagine di una ragazza tranquilla e non alterata.

Aggiungono i difensori che la motivazione sarebbe illogica anche in relazione al consenso al rapporto sessuale, considerando che la persona offesa ha modificato successivamente il racconto, riferendo di un rapporto imposto; la spiegazione della Corte di appello, secondo cui la mancanza di consapevolezza, subito dopo il fatto, della violenza subita, sarebbe attribuibile allo stato di *shock* e alla condizione di straniamento, non si concilierebbe con quanto poi ritenuto in sentenza, ossia che la ragazza non si è allontanata dalla locanda, non ha gridato, non ha provato a resistere fisicamente. Ad avviso dei difensori, è illogico sostenere che le incertezze circa la natura consenziente del rapporto possano derivare da una situazione di estraniamento, perché il volersi sottrarre a un patimento il prima possibile implica la consapevolezza che quello che sta accadendo non è voluto. Allo stesso modo, la Corte di appello ha ritenuto

sussistenza la *rape trauma syndrome* solamente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e senza alcun dato obiettivo, e considerando che, se si fosse trovata in una situazione di *shock*, la ragazza non avrebbe potuto praticare, come è accaduto, sesso orale, e che dalla documentazione sanitaria in atti (il referto di pronto soccorso, le s.i.t. del dott. [REDACTED] e della dott.ssa [REDACTED] non emerge alcun indice-sospetto di violenza, né di disagio psicologico, e che la ragazza è tornata presso il bar, essendo inimmaginabile che la vittima di una violenza sessuale continui a frequentare il luogo in cui si sarebbe consumata, con il rischio di incontrare gli aggressori.

Ad avviso dei difensori, il vizio di motivazione è ravvisabile anche in punto di valutazione di attendibilità soggettiva della persona offesa, non avendo la Corte di merito verificato se il narrato potesse essere inquinato da situazioni attinenti alla sfera personale, come adombrato dal consulente della difesa, dott.ssa [REDACTED] secondo cui il ripensamento potrebbe essere il frutto della conflittualità familiare, per cui la ragazza, per il timore di doversi giustificare con i genitori, all'oscuro delle sue abitudini sessuali, ha finito per riferire di un rapporto imposto quando, invece, era consensuale.

2.2. Con un secondo motivo, eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al principio di diritto applicato dalla Corte di appello, secondo cui si considera violenta, in quanto imposta contro la volontà della persona offesa, qualsiasi relazione sessuale che non sia sorretta da un'esplicita manifestazione di consenso della persona coinvolta. Si tratta, ad avviso dei difensori, di un principio non condivisibile, perché frutto di un'interpretazione estensiva, che si traduce in una analogia *in malam partem*, che viola il principio di legalità e gli artt. 27, comma 2, Cost. 2 CEDU e 48 CDFUE. Aggiungono i difensori che, sul piano delle relazioni interpersonali e sessuali, è difficilmente immaginabile una comunicazione continua volta ad ottenere un esplicito consenso a partire dal primo contatto fino ad ogni gesto successivo. In nome di esigenza di tutela della vittima, si è giunti a una interpretazione della fattispecie che non solo è totalmente scollegata delle dinamiche interpersonali, ma che sacrifica le garanzie fondamentali del diritto penale.

2.3. Con un terzo motivo, censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in punto di sussistenza del dolo per mancato riconoscimento dell'errore sul fatto ex art. 47 cod. pen. La Corte di merito, ad avviso dei difensori, ha errato laddove ha identificato il dolo con la consapevolezza della mancanza, da parte della persona offesa, di un esplicito consenso agli atti sessuali, così riproponendo il modello del consenso affermativo, secondo cui il reato è integrato dalla coscienza e volontà di

compiere un atto invasivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, laddove, invece, l'oggetto del dolo rettamente inteso è la consapevolezza della mancanza di un consenso esplicito. La Corte di appello, inoltre, ha posto a fondamento del proprio ragionamento un fatto non dimostrato, ovvero la preordinazione di un agguato ai danni della persona offesa, in assenza di evidenze istruttorie; la Corte territoriale, infatti, ha operato una lettura parziale del contenuto della *chat*, riportato per stralcio nel ricorso (p. 24-25) e delle stesse dichiarazioni della persona offesa, da cui risulta che costei aveva ben presente il contesto in cui si trovava e anche i possibili sviluppi. La Corte di merito, inoltre, non avrebbe motivato in relazione agli elementi addotti dall'imputato per dimostrare la propria convinzione di aver agito in presenza di un valido consenso, come acclarato, tra l'altro, dal tipo di atti sessuali che il [REDACTED] e la ragazza di sono scambiati vicendevolmente e dai contatti *Instagram* avvenuto tra i due al termine dell'incontro, essendo inverosimile che il [REDACTED] se avesse dubitato dell'esistenza del consenso al rapporto, abbia scritto alla [REDACTED] chiedendo di rivederla.

2.4. Con un quarto motivo, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per la mancata applicazione della normativa sulle pene sostitutive. I difensori sono ben consapevoli della causa ostativa prevista dall'art. 59, comma 1, lett. d), l. n. 689 del 1981, sulla cui legittimità si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 2025, affermando, al punto 9 del "considerando in diritto", la centralità della finalità rieducativa della pena, integrato con il principio del "minimo sacrificio necessario". In quest'ottica, come sottolineato dalla Corte costituzionale, le pene sostitutive rappresentano, un "passo significativo" nella piena attuazione dei principi costituzionali, auspicandone una loro evoluzione. Ad avviso dei difensori, anche il giudice, in sede di irrogazione della pena, è chiamato al rispetto dei principi costituzionali, che devono orientare la propria discrezionalità in maniera da favorire un percorso di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale, in cui di declina la funzione rieducativa della pena.

3. Nel termine di legge, il difensore della parte civile ha depositato memoria con cui chiede il rigetto ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato.

2. Il primo motivo è inammissibile perché deduce censure di contenuto fattuale.

2.1. Richiamati i ben noti limiti - specie nel caso, come quello qui al vaglio, di "doppia conforme" affermazione della penale responsabilità - del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) e ricordato che l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362), si osserva che la Corte di merito ha ribadito, appunto, l'attendibilità della persona offesa con un percorso argomentativo immune da vizi logici, dovendosi peraltro evidenziare che il vero punto di contrasto - rispetto alla versione resa dall'imputato - riguarda la sussistenza del dissenso della persona offesa al compimento degli atti sessuali, la cui consumazione è pacificamente acclarata e non è oggetto di contestazione.

2.2. Invero, la Corte di merito ha messo in luce come il racconto dalla persona offesa sia non solo soggettivamente attendibile, non essendo emersi motivi di rancore o altre situazioni in grado di minare la genuinità del racconto, ma anche coerente e preciso in relazione all'episodio in contestazione, come emerge dalle dichiarazioni della vittima puntualmente analizzate alle p. 12-15 della sentenza impugnata.

2.3. Oltre a ciò, proprio in relazione al punto controverso, ossia, si ripete, il dissenso della vittima, la Corte di appello ha valorizzato un elemento con il quale la difesa omette di confrontarsi criticamente, ossia il racconto di [REDACTED] amica intima della [REDACTED] la quale raccolse le confidenze di costei nell'immediatezza il fatto; in particolare, la Corte di territoriale ha individuato in tali dichiarazioni (analiticamente riportate a p. 15 della sentenza impugnata) un importante elemento di riscontro non tanto - e non solo - del narrato della persona offesa - e, considerando il legame intimo tra le due ragazze, come logicamente notato dalla Corte territoriale, con lei la [REDACTED] certamente non avrebbe dovuto affatto giustificarsi, se avesse avuto un libero e consenziente rapporto sessuale con altre persone -, ma soprattutto perché ebbe modo di constatare direttamente, subito dopo l'accaduto, le condizioni psico-fisiche

dell'amica, che appariva "molto provata, smarrita e scioccata" (cfr. p. 15 della sentenza impugnata): una situazione che, certamente in maniera non implausibile sul piano logico, è stata ritenuta del tutto coerente con le conseguenze dell'abuso subito, e, specularmente, come motivatamente sottolineato dalla Corte di merito, dissonante rispetto a un rapporto consenziente, non comprendendosi, in tal caso, perché la ragazza avrebbe dovuto essere così sconvolta e afflitta.

2.4. Si osserva, inoltre, che la Corte territoriale ha tratto ulteriori e decisivi elementi di riscontro dal contenuto delle *chat* estrapolate dai telefoni cellulari degli imputati, da cui risulta, come si esporrà a breve in relazione alla disamina del secondo e al terzo motivo, come costoro si fossero chiaramente rappresentati il dissenso della persona offesa.

2.5. A fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita ad attaccare la valutare di attendibilità della persona offesa operata, in maniera convergente, dai giudici di merito, senza tuttavia individuare smagliature logico nell'apparato motivazione della sentenza impugnata.

3. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono infondati.

4. Invero, le pur suggestive argomentazioni difensive si scontrano contro un dato fattuale che è stato accertato, in maniera convergente, dai giudici di merito, ossia che i due imputati tesero un agguato alla vittima e che costoro si erano rappresentati il dissenso della vittima, come desumibile dai dati di contesto valorizzati sia dal Tribunale, sia dalla Corte di appello.

4.1. In tal senso, milita, in primo luogo, un dato decisivo per inquadrare, sin dall'inizio, l'intera vicenda: il dissenso manifestato dalla persona offesa alle *avances* che le erano state fatte dal [REDACTED] – artefice, come si dirà, dell'agguato – allorquando, presso il bar [REDACTED] aveva iniziato il toccarle il seno e il fondoschiena – confidenza spiegabile con il fatto che i due, alcuni mesi prima, avevano avuto un rapporto consenziente -, ma "la ragazza - come si legge nella sentenza impugnata (p. 4) - "che non aveva intenzione di assecondarlo, aveva cercato di farglielo capire, sebbene non in maniera esplicita, sorridendogli ma contestualmente accennando un 'no' con la testa".

E questo è un dato di per sé dirimente, ossia che, quando il [REDACTED] poco tempo dopo tali *avances*, invitò la ragazza fuori dal bar per fumare una sigaretta, costei aveva già manifestato il proprio dissenso al compimento di atti sessuali.

4.2. Oltre a ciò, come anticipato, la Corte di merito ha valorizzato il chiaro contenuto delle *chat* estrapolate dai telefoni cellulari dagli imputati, da cui i

giudici di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, hanno desunto come la [] sia stata vittima di un agguato, preordinato al compimento di atti sessuali in suo danno.

Come puntualmente e logicamente ricostruito dalla Corte di appello, da tali conversazioni (analiticamente riportate alle p. 16-18 della sentenza impugnata), emerge, in primo luogo, come [] che conosceva la [] per avere consumato con lei nel mese di giugno un rapporto consenziente, la riteneva una persona "non normale", che aveva "seri problemi, probabilmente anche di droga" (così [] nel vantarsi dell'episodio, il 1 settembre 2022, ore 11.38, con un certo [] p. 16 della sentenza impugnata), e quindi fosse una persona fragile, che poteva facilmente essere abusata.

Secondo quando ricostruito dai giudici di merito, il [] si era perciò messo d'accordo con il [] (che, invece, nemmeno conosceva la [] per portarla nel suo locale, quella sera, in modo da soddisfare le loro pretese sessuali, ciò desumendosi dalla sequenza dei messaggi intercorsi fra i due poco prima dell'accaduto (riportati alle p. 16-17 della sentenza impugnata), in cui [] chiede esplicitamente all'amico "Si chiava?", al che [] gli riferisce di tenere "il telefono a portata di mano" e di stare "appostato come un falco", termine, quest'ultimo, che ben esprime la finalità predatoria che i due si erano prefissati.

4.3. La Corte di merito, inoltre, ha valorizzato anche i messaggi di contenuto sguaiato e volgare, che i due si scambiarono subito dopo gli abusi (riporti alle p. 17 e 18 della sentenza impugnata), da cui emerge la totale reificazione della ragazza, trattata come una malata mentale, nonché il fatto che il [] aspettava questa serata da tre giorni, perché il [] gli aveva promesso da tempo un "incontro" del genere; emblematico, come rilevato dal g.u.p., anche il messaggio, inviato da [] all'amico, "non vedo l'ora di condividere una cella con te", chiaramente indicativo del fatto che il [] si era rappresentato l'illiceità di quanto i due avevano compiuto, non altrimenti spiegandosi, dal punto di vista logico, una frase del genere, che non ha alcun senso ove gli atti sessuali consumati con la ragazza fossero stati consenzienti.

4.4. In questo senso, come sottolineato dalla Corte di appello, depongono anche i messaggi inviati nella chat [] dal [] (riportati alle p. 18-19 della sentenza impugnata), il quale, nel vantarsi dell'episodio con gli amici, descrive freddamente ciò che era accaduto quella sera, da cui risulta che la ragazza si era limitata a subire l'iniziativa del [] che era apparso sulla scena dell'accaduto improvvisamente, ciò che aveva inquietato la ragazza, la quale, inoltre, nemmeno era lucida per aver bevuto degli alcolici ed assunto dei farmaci.

4.5. A ulteriore e definitiva conferma, la Corte di merito ha indicato anche i video agli atti, da cui emerge come la ragazza abbia cercato di staccare la testa dal membro del [REDACTED] ma questi gliel'ha sempre riportata sul suo pene, prendendole la testa con la mano e portandola verso di sé (p. 23 della sentenza impugnata).

4.6. Del tutto correttamente, infine, la Corte di merito non ha annesso alcuna rilevanza alla circostanza che la [REDACTED] non abbia gridato o cercato di scappare o di opporre resistenza; per un verso, infatti, la ragazza non era nelle condizioni psico-fisiche per poter reagire, e, per altro verso, come da lei stessa dichiarato, temeva per la propria incolumità, dato il numero e la maggior forza fisica degli aggressori, il che spiega la sua scelta di assecondare i due, aspettando che tutto finisse quanto prima.

4.7. Si tratta di un apparato argomentativo saldamente ancorato alle emergenze processuali e immune da profili di illegittimità manifesta, che resiste alle censure difensive.

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

5.1. Come correttamente evidenziato dai difensori, la Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 2025, ha dichiarato infondate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 76 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 l. n. 689 del 1981, nella parte in cui esclude la concessione di pene sostitutive delle pene detentive brevi per gli imputati di uno dei reati di cui all'art. 4-*bis* l. 26 luglio 1975, n. 354, tra cui l'art. 609-*octies* cod. pen.

Senza entrare nel merito delle ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale a ritenere infondate tutte le questione sollevate, si osserva che, in quella decisione, si è auspicato un sia pure graduale "ampliamento del novero delle pene sostitutive e il deciso allargamento delle possibilità di accedervi realizzato con la riforma del 2022", in quanto dette pene "appaiono tendenzialmente più funzionali ad assicurare l'obiettivo" della rieducazione del condannato, "evitando gli effetti desocializzanti del carcere e, assieme, accompagnandolo in un percorso che valorizza lavoro, educazione, rafforzamento dei legami familiari e sociali, occasioni di ripensamento critico del proprio passato, ed eventualmente di riconciliazione con la vittima del reato".

E tuttavia il monito della Corte costituzionale è evidentemente rivolto al Legislatore, e non certo al giudice, per l'evidente ragione che, diversamente, stante il carattere rigido della norma, che perciò non si presta a interpretazioni costituzionalmente orientate, la Corte avrebbe dovuto dichiarare, quantomeno *in parte qua*, l'illegittimità costituzionale della norma censurata, che, per contro, è stata ritenuta conforme ai precetti costituzionali evocati dai rimettenti.

5.2. Allo stato della legislazione vigente, pertanto, stante lo sbarramento posto dall'art. 59, comma 1, lett. d), l. n. 689 del 1981 – ritenuto conforme ai precetti costituzionali con l'indicata sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2025 - non vi è perciò spazio per l'applicazione delle pene sostitutive per gli imputati di violenza sessuale di gruppo, essendo tale delitto ricompreso nel catalogo contemplato dall'art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354.

6. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

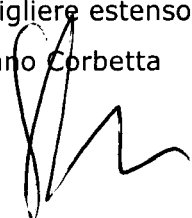
L'imputato deve essere altresì condannato alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con pagamento in favore dello Stato, spese da liquidarsi dalla Corte di appello di Firenze mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (cfr. SU n. 5464 del 26/09/2019, dep. 12/02/2020, De Falco, Rv. 277760).

P.Q.M.

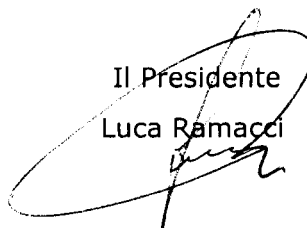
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 14/01/2026.

Il Consigliere estensore
Stefano Corbetta



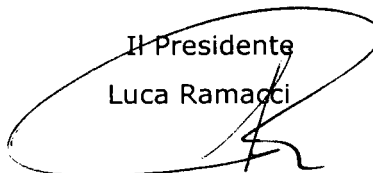
Il Presidente
Luca Ramacci



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Deposita in Cancelleria

Il Presidente
Luca Ramacci



Oggi,

20 FEB. 2026



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO